

del gas per autotrazione che ha visto coinvolto anche il territorio toscano, ad attivarsi nei confronti del Governo affinché siano assunti provvedimenti volti a limitare l'impatto di tale rincaro su cittadini e famiglie e, in particolar modo, sul tessuto sociale e produttivo, anche alla fine di scongiurare rallentamenti e blocchi alla ripartenza dell'economia in una fase come quella attuale caratterizzata dalle criticità post-pandemia e che si colloca a monte degli interventi di rilancio che dovranno essere previsti in attuazione del PNRR e della prossima programmazione comunitaria.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Marco Casacci

- Risoluzioni

RISOLUZIONE 12 ottobre 2021, n. 124

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 12 ottobre 2021. In merito alla possibilità di attivare una fiscalità di vantaggio per le aree interne al fine di combattere lo spopolamento e dare nuove opportunità di lavoro, soprattutto ai giovani.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- le cosiddette aree interne, ovvero quei territori fragili, distanti dai centri principali di offerta dei servizi essenziali, coprono complessivamente il 60 per cento dell'intera superficie del territorio nazionale, il 52 per cento dei comuni ed il 22 per cento della popolazione;
- in Toscana esse interessano circa un terzo dell'estensione complessiva del territorio regionale;

Rilevato che il COVID-19 ha ulteriormente evidenziato, in tali contesti territoriali, fenomeni già presenti di spopolamento e mancanza di opportunità per le nuove generazioni, che non permettono, a chi intraprende nelle aree interne o in aree montane, di avere pari condizioni rispetto ai colleghi collocati in aree servite da infrastrutture e reti informatiche adeguate;

Preso atto che di recente, con l'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), il Governo ha introdotto misure di agevolazione contributiva per l'occupazione in determinate aree svantaggiate

(Decontribuzione Sud), dando la possibilità alle imprese attive nel sud Italia di versare il 30 per cento in meno dei contributi per i dipendenti ed i neoassunti, con una modulazione differenziata fino al 2029;

Tenuto conto che la fiscalità di vantaggio può essere definita come "l'insieme delle disposizioni tributarie studiate per fornire incentivi a particolari aree geografiche di uno Stato, o a settori sociali ed imprenditoriali, per favorirne lo sviluppo";

Rilevato che:

- la questione inerente alla possibilità di prevedere speciali esenzioni, deduzioni ed agevolazioni in materia di imposte e tasse, a favore di territori e regioni svantaggiate e con il fine di favorirne lo sviluppo, deve necessariamente tenere conto del complesso delle regole europee, che incidono l'autonomia impositiva delle regioni e degli altri enti locali;

- l'Unione Europea ammette, in linea di principio, la possibilità di concedere, da parte degli Stati, aiuti economici (anche in forma di sgravi ed esenzioni) volti a favorire e sostenere lo sviluppo di determinate aree e regioni particolarmente svantaggiate, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni complessive degli scambi all'interno dell'Unione stessa e, dunque, non pregiudichino la concorrenza e la libera circolazione di beni e servizi a livello europeo;

Preso atto che lo scorso 5 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega avente ad oggetto la revisione del sistema fiscale, incentrata secondo quattro principi cardine: a) lo stimolo alla crescita economica tramite una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione; b) la razionalizzazione e semplificazione del sistema, anche mediante la riduzione degli adempimenti e l'eliminazione dei micro-tributi; c) il mantenimento della progressività del sistema; d) il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;

Visto il Programma di governo 2020-2025, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, che ha individuato, tra le priorità dell'azione di governo della Toscana, proprio il sostegno alla coesione territoriale ed una serie di politiche volte a favorire il riequilibrio territoriale tra aree interne ed aree centrali;

Considerato che:

- come ulteriore elemento di sostegno allo sviluppo, risulta opportuno prevedere una fiscalità di vantaggio per le aree interne, insulari ed i comuni di montagna, anche valutando l'inserimento di tali misure all'interno della riforma fiscale annunciata da parte del Governo, al fine di attrarre e far rimanere nei predetti territori imprese e cittadini;

- tali misure consentirebbero di sostenere quella rete di piccole imprese ed esercizi commerciali (si pensi ai bar, negozi alimentari, botteghe artigiane) che rappresentano una parte fondamentale del tessuto economico e sociale di tali comunità;

- al fine di favorire il ripopolamento dei borghi delle aree interne, insulari e montane, il sostegno a misure che incentivino l'apertura di botteghe e negozi risulta importante, al pari del complesso delle azioni volte a sostenere la riqualificazione urbana ed abitativa, oltre che il potenziamento dei servizi essenziali su tali territori;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi nei confronti del Governo e, in prospettiva, del Parlamento, affinché nell'ambito della complessiva riorganizzazione del fisco richiamata in narrativa, siano inserite specifiche agevolazione fiscali, le c.d. "fiscaltà di vantaggio", per le aree interne, insulari ed i comuni di montagna del progetto, al fine di combattere fenomeni di spopolamento e favorire l'insediamento di imprese, tenendo conto della discussione avviata in Parlamento sulla riforma fiscale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Decreti

DECRETO 18 ottobre 2021, n. 228

Commissione di concorso per n. 1 posto di Dirigente medico - Anestesia e rianimazione bandito dalla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica. Designazione rappresentanti regionali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e sue successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, le disposizioni del titolo III del medesimo che disciplinano la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi dei profili professionali dirigenziali dei ruoli sanitario, professionale e tecnico;

Considerato che in base alle predette disposizioni un componente delle commissioni esaminatrici di cui trattasi è designato dalla Regione fra il personale del secondo livello dirigenziale (ora dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'articolo 35, comma 3, lett. e), secondo cui le commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione e non ricoprano cariche politiche o sindacali;

Visto l'articolo 34 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85 "Riconoscimento della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica come ente di diritto pubblico" ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che al personale dipendente della Fondazione venga applicato il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario regionale;

Vista la richiesta del 3 settembre 2021 per la designazione di membri di spettanza della Regione nella commissione esaminatrice del concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico - Anestesia e rianimazione pervenuta dalla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica;

Individuati i componenti di spettanza regionale, mediante sorteggio, fra gli iscritti nei profili professionali dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario regionale;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali i